

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
Erik LAVEVAZ

IL DIRIGENTE ROGANTE  
Massimo BALESTRA



---

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente atto è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal \_\_\_\_\_ per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

Aosta, lì \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE  
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 3 maggio 2021

In Aosta, il giorno tre (3) del mese di maggio dell'anno duemilaventuno con inizio alle ore otto e sette minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

**LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA**

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

**Il Presidente Erik LAVEVAZ**

e gli Assessori

**Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente**

**Roberto BARMASSE**

**Luciano CAVERI**

**Jean-Pierre GUICHARDAZ**

**Carlo MARZI**

**Chiara MINELLI**

**Davide SAPINET**

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi,  
Sig. Massimo BALESTRA \_\_\_\_\_

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **505** OGGETTO :

APPROVAZIONE DI CRITERI APPLICATIVI PER LA CONCESSIONE DI AIUTI A FONDO PERDUTO, PREVISTI PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DALL'ARTICOLO 13 COMMA 1, LETTERE A) E B), DELLA L.R. 17/2016, A FAVORE DELLE PMI OPERANTI SUL TERRITORIO REGIONALE NEL SETTORE DELLA TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI. REVOCA DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE NN. 1329/2016, 1167/2017, 1247/2018 E 108/2019.

## LA GIUNTA REGIONALE

richiamata la legge regionale 3 agosto 2016, n. 17, e in particolare l'articolo 13, comma 1, che prevede la concessione di aiuti alle P.M.I. (microimprese e piccole e medie imprese che soddisfano i criteri di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014) operanti sul territorio regionale nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli per le spese nello specifico, alla lettera a), di gestione delle strutture di proprietà regionale e di proprietà di società a partecipazione pubblica e, alla lettera b), per il trasporto del siero residuo delle lavorazioni lattiero casearie al centro di raccolta ed essiccamento siero di proprietà regionale nel Comune di Saint-Marcel, fino ad un massimo del 100 per cento delle spese ammissibili;

precisato che l'articolo 31 della sopra richiamata l.r. 17/2016 demanda alla Giunta regionale la definizione, con propria deliberazione, delle condizioni di ammissibilità e ogni altro aspetto concernente i procedimenti amministrativi relativi alla concessione degli aiuti di cui sopra;

richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 1167 del 28 agosto 2017, come modificata con la deliberazione della Giunta regionale n. 108 del 1° febbraio 2019, recante l'approvazione dei criteri per la concessione degli aiuti previsti dall'articolo 13 comma 1, lettera a) della l.r. 17/2016 per la gestione delle strutture di proprietà regionale o di proprietà a società partecipate, destinate alle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;
- n. 1329 del 7 ottobre 2016, come modificata con la deliberazione della Giunta regionale n. 1247 del 15 ottobre 2018, recante l'approvazione dei criteri per la concessione degli aiuti previsti dall'articolo 13 comma 1, lettera b) della l.r. 17/2016 per il trasporto del siero, che residua dalle lavorazioni lattiero casearie, dai caseifici al centro di raccolta ed essiccamento siero di proprietà regionale, nel Comune di Saint-Marcel;

dato atto che le sopra citate deliberazioni prevedono la liquidazione dell'aiuto a favore del richiedente in una unica soluzione, sulla base delle fatture già liquidate al locatario/gestore del servizio di trasporto, nel corso dell'anno precedente a quello della domanda di aiuto;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 653 in data 24 luglio 2020 con la quale sono stati approvati i criteri di concessione degli aiuti previsti dall'articolo 13, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 3 agosto 2016, n. 17, nell'ambito del quadro temporaneo degli aiuti emergenziali per il sostegno alle imprese, di cui alla Decisione (2020) 1863 final del 19/03/2020: "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", che prevedevano l'erogazione mensile dell'aiuto direttamente al locatario/gestore del servizio di trasporto, previa verifica del versamento della corrispondente I.V.A. da parte del richiedente, così impostati al fine di consentire una maggiore liquidità alle imprese;

considerato che, a causa del prolungarsi dell'emergenza epidemiologica ancora in atto, la conseguente emergenza economica, soprattutto per le P.M.I., avrà ripercussioni a lungo termine ed è pertanto auspicabile dare un maggiore liquidità alle stesse;

valutato, quindi, che utilizzando la medesima procedura approvata con D.G.R. 653/2020, utilizzata per l'erogazione dell'aiuto nell'ambito del quadro temporaneo, è possibile fornire in maniera strutturale un aiuto alla liquidità delle imprese, senza incrementare la spesa a carico dell'amministrazione regionale;

precisato che gli aiuti di cui sopra sono erogati nuovamente in regime “de minimis”, ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea degli aiuti pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 24 dicembre 2013;

vista la bozza dei nuovi criteri applicativi predisposta dagli uffici per la concessione degli aiuti previsti dall’articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 1, lettera b), della l.r. 17/2016, con la quale sono state modificate:

- le modalità e il periodo di presentazione delle domande da parte dei richiedenti, e più precisamente entro il 24 maggio, per l’anno 2021, e dal 2 al 30 novembre di ciascun anno per gli anni successivi;
- le modalità di erogazione dell’aiuto;

ritenuto, pertanto, di procedere alla revoca, per sostituzione, delle precedenti deliberazioni sopra richiamate;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1404, in data 30 dicembre 2020, concernente l’approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2021/2023 e delle connesse disposizioni applicative;

visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal dirigente della Struttura investimenti aziendali e pianificazione agricolo-territoriale, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell’Assessore all’agricoltura e risorse naturali, Davide Sapinet;

ad unanimità di voti favorevolmente espressi

## DELIBERA

- 1) di approvare i nuovi criteri applicativi contenuti negli allegati 1 e 2, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, per la concessione di aiuti a fondo perduto previsti per le spese di funzionamento a favore delle P.M.I. operanti sul territorio regionale nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettere a) e b) della l.r. 3 agosto 2016, n. 17;
- 2) di revocare le deliberazioni della Giunta regionale:
  - D.G.R. n. 1167 del 28 agosto 2017, come modificata con la deliberazione della Giunta regionale n. 108 del 1° febbraio 2019, recante l’approvazione dei criteri per la concessione degli aiuti previsti dall’articolo 13 comma 1, lettera a) della l.r. 17/2016 per la gestione delle strutture di proprietà regionale o di proprietà a società partecipate, destinate a tali attività;
  - D.G.R. n. 1329 del 7 ottobre 2016, come modificata con la deliberazione della Giunta regionale n. 1247 del 15 ottobre 2018, recante l’approvazione dei criteri per la concessione degli aiuti previsti dall’articolo 13 comma 1, lettera b) della l.r. 17/2016 per il trasporto del siero, che residua dalle lavorazioni lattiero casearie, al centro di raccolta ed essiccamento siero di proprietà regionale, nel Comune di Saint-Marcel;
- 3) di dare atto che gli aiuti di cui al precedente punto 1) trovano copertura nei limiti delle disponibilità assegnate sui capitoli:

- U0022057 “Trasferimenti correnti a imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli per canoni di locazione per la gestione di strutture e impianti” ;
  - U0022058 “Trasferimenti correnti a imprese di trasformazione commercializzazione di prodotti agricoli per il trasporto del siero residuo delle lavorazioni lattiero-casearie al centro essiccamento di Saint-Marcel”;
- 4) di stabilire che la presente deliberazione venga pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta, come stabilito dall’articolo 31, comma 2 della l.r. 17/2016, nonché sul sito istituzionale della Regione all’indirizzo [www.regione.vda.it/agricoltura](http://www.regione.vda.it/agricoltura).

§

**DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI PREVISTE DALL'ARTICOLO 13, COMMA 1, LETTERA A) DELLA LEGGE REGIONALE 3 AGOSTO 2016, N. 17, RELATIVE AGLI ONERI PER LA GESTIONE DELLE STRUTTURE DI PROPRIETÀ DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA.**

**Articolo 1 - Ambito di applicazione**

1. I presenti criteri di applicazione disciplinano l'erogazione del contributo a fondo perduto, previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera a) della legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 (Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale), di seguito denominata legge, previsto per le P.M.I. (microimprese e piccole e medie imprese che soddisfano i criteri di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014) operanti sul territorio regionale nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, per gli oneri di gestione delle strutture di proprietà pubblica o di società a partecipazione pubblica, prevedendola come misura di sostegno anticipata in corso di esercizio al fine di consentire una maggiore liquidità.

**Articolo 2 - Struttura competente**

1. La struttura regionale competente deputata alla gestione degli aiuti di cui all'articolo 1 è la Struttura regionale Investimenti aziendali e pianificazione agricolo-territoriale ([agricoltura@pec.regione.vda.it](mailto:agricoltura@pec.regione.vda.it)).

**Articolo 3 - Beneficiari**

1. Possono beneficiare del contributo in oggetto le micro, piccole e medie imprese (P.M.I.) operanti sul territorio regionale nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.
2. Ai sensi dell'articolo 1 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014, si considera impresa ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica.

**Articolo 4 - Spese ammissibili**

1. Sono ammissibili a contributo le spese di locazione per immobili, di proprietà regionale o di società a partecipazione pubblica, utilizzati per lo svolgimento dell'attività lavorativa, al netto degli eventuali sub-affitti, da sostenere nel corso dell'anno successivo a quello della presentazione della domanda.
2. La spesa ammissibile è considerata al netto dell'I.V.A. e di qualsiasi altro onere di natura fiscale.
3. Restano a carico del richiedente le spese in aumento relative all'adeguamento annuale ISTAT del canone.
4. Al contributo è applicata, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui

redditi), una ritenuta d'acconto del 4%. Detta ritenuta non si applica alle imprese agricole costituite in forma di ditta individuale e di società semplice, con attività agricola nei limiti di cui all'art. 32 del TUIR.

5. I conti correnti bancari o postali o altri strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità della spesa, utilizzati anche in via non esclusiva, per il pagamento delle spese ammesse a contributo e per l'accreditamento dell'agevolazione concessa, devono essere intestati o cointestati al soggetto beneficiario.

### **Articolo 5 - Concessione degli aiuti e intensità di agevolazione**

1. Il contributo è concesso, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, sino al 100 per cento della spesa ammissibile, sulla base degli importi dichiarati nella domanda, al netto delle eventuali agevolazioni, già percepite o da percepire, e degli eventuali sub-affitti degli immobili da parte del locatario.
2. Qualora le risorse stanziare non siano sufficienti a coprire il 100 per cento degli aiuti richiesti, gli stessi sono erogati a ciascun richiedente nella medesima percentuale rispetto all'aiuto richiesto, in relazione alla disponibilità a bilancio.
3. Nel caso di cui al precedente comma 2, la percentuale di aiuto concesso è comunicata al beneficiario entro 15 giorni dalla data ultima per la presentazione della domanda di aiuto. Nello stesso termine di cui agli adempimenti di cui all'articolo 6, comma 3, lettera a), il beneficiario è tenuto a liquidare la differenza risultante tra l'importo del canone e l'aiuto concesso, al fine di consentire al locatore di ricevere l'intero canone dovuto.
4. Qualora nel corso dell'anno di riferimento si rendano disponibili ulteriori somme nel bilancio regionale, gli aiuti potranno essere integrati, nelle medesima proporzione per tutti i richiedenti, nel limite della disponibilità finanziaria e della spesa ammissibile.
5. Il contributo è concesso in regime "de minimis", ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea degli aiuti, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 24 dicembre 2013.

### **Articolo 6 - Presentazione della domanda**

1. La domanda di contributo a fondo perduto deve essere presentata esclusivamente mediante trasmissione dell'apposito modulo di autocertificazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, all'indirizzo di posta elettronica certificata [agricoltura@pec.regione.vda.it](mailto:agricoltura@pec.regione.vda.it), **dal 2 al 30 novembre di ciascun anno**, con riferimento alle **spese da sostenere nell'annualità successiva**. Nel caso in cui tale scadenza coincida con una giornata non lavorativa, la stessa è fissata nel primo giorno utile successivo.
2. Nella domanda il richiedente, nella persona del titolare o del legale rappresentante dell'impresa, è tenuto ad attestare:
  - a) i propri dati anagrafici e recapiti e il codice fiscale/partita IVA dell'impresa;
  - b) la data di chiusura dell'esercizio dell'impresa;
  - c) la dimensione dell'impresa (micro, piccola, media, grande o non classificabile);
  - d) l'importo degli eventuali subaffitti e/o aiuti percepiti o richiesti per la medesima spesa, al fine dell'applicazione del precedente articolo 5, comma 3;

- e) la periodicità del pagamento del canone;
  - f) l'importo annuo complessivo dell'aiuto richiesto, al netto di quanto eventualmente indicato al punto d);
  - g) che il soggetto richiedente, nonché i soggetti di cui all'articolo 85, commi 1 e 2, del d.lgs. v, non si trovano nelle condizioni ostative, di cui all'articolo 67 del medesimo decreto legislativo;
  - h) esclusivamente per le imprese costituite in forma di società, di non essere destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della l. 300/2000);
  - i) che i conti correnti bancari o postali, o altri strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità della spesa, utilizzati - anche in via non esclusiva - per il pagamento delle spese ammesse a contributo e per l'accreditamento dell'agevolazione concessa sono intestati al soggetto beneficiario;
  - j) di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e del contestuale obbligo di restituzione di un importo pari all'aiuto indebitamente ottenuto;
  - k) di prendere atto che, in caso di concessione del contributo, la ditta/ragione sociale/denominazione sociale dell'impresa, i relativi dati fiscali e l'importo del contributo concesso saranno resi pubblici sul sito [www.regione.vda.it](http://www.regione.vda.it) ai sensi dell'articolo 18 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 134, nonché ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
  - l) di autorizzare l'Amministrazione concedente al trattamento e all'elaborazione dei dati forniti con la presente richiesta, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza, ai sensi del regolamento UE 2016/679.
3. La domanda deve, inoltre, contenere l'impegno del richiedente a:
- a) versare al locatore, **entro il giorno 5 di ciascun mese**, o secondo la periodicità della fatturazione, l'importo corrispondente all'I.V.A., alla ritenuta d'acconto, se dovuta, oltre all'eventuale somma corrispondente al subaffitto e la quota a proprio carico di canone nel caso di cui all'articolo 5, comma 2.  
Nel caso di fatture riferite a un canone relativo a un periodo a cavallo tra due anni, le somme da versare al locatore al fine dell'erogazione del contributo sono esclusivamente quelle corrispondenti alla quota dell'anno di competenza, che sarà oggetto del presente contributo a fondo perduto;
  - b) fornire, a richiesta della struttura competente, ogni documentazione utile ai fini del controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese.
4. La domanda deve essere **sottoscritta con firma digitale** oppure con firma autografa, allegando copia del documento di identità del sottoscrittore.
5. Alla domanda deve essere allegata, se dovuta, la ricevuta di pagamento dell'imposta di bollo, da assolvere esclusivamente in modo virtuale, accedendo al link

<https://it.riscossione.regione.vda.it> e inserendo come causale “*Aiuto canone locazione - l.r. 17/2016*”.

### **Articolo 7- Procedimento amministrativo**

1. Responsabile del procedimento per la concessione degli aiuti in oggetto è il dirigente della Struttura Investimenti aziendali e pianificazione agricolo-territoriale. La responsabilità dell'istruttoria è, invece, assegnata ai tecnici istruttori delle pratiche.
2. Il tecnico istruttore:
  - a) verifica la regolarità formale e completezza della domanda;
  - b) verifica il possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di aiuto per l'ottenimento del contributo;
  - c) verifica la correttezza degli estremi indicati per il pagamento dell'aiuto.
3. Il procedimento è concluso, entro 45 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle domande, con il provvedimento di concessione dell'aiuto in oggetto.
4. La struttura competente, successivamente alla concessione dell'aiuto, provvederà mensilmente a verificare gli adempimenti di cui all'articolo 6, comma 3, lettera a) e in caso di mancato rispetto degli stessi non sarà garantita l'erogazione del contributo nel mese di riferimento.
5. Il soggetto richiedente può formulare a mezzo PEC istanza di rinuncia al contributo alla struttura competente e nel caso in cui la predetta istanza venga formulata:
  - a) prima dell'adozione del provvedimento di concessione, la domanda di contributo viene archiviata d'ufficio senza alcun seguito,
  - b) successivamente all'adozione del provvedimento di concessione, il dirigente della struttura competente procede con proprio provvedimento a revocare il contributo, ancorché non ancora erogato,
  - c) ad aiuto parzialmente erogato, il beneficiario è tenuto a restituire la somma già percepita.

### **Articolo 8 - Erogazione del contributo**

1. L'erogazione dell'aiuto a fondo perduto è effettuata mensilmente, o comunque in relazione alla periodicità del canone di locazione, direttamente al locatore, previa verifica degli adempimenti di cui al precedente articolo 6, comma 3, lettera a) e articolo 5, comma 3, se dovuto.

### **Articolo 9 - Cumulo**

1. Gli aiuti concessi non potranno far superare la soglia massima complessiva di euro 200.000 di aiuti in “de minimis” percepiti da ciascuna azienda nell'ultimo triennio (nell'anno della concessione e nei due precedenti).

### **Articolo 10 – Controllo e revoca del contributo**

1. Il controllo sul rispetto delle tempistiche e sulle dichiarazioni rese dal beneficiario è effettuato dal responsabile dell'istruttoria su tutte le domande in corso di istruttoria.
2. Qualora il beneficiario ostacoli volontariamente lo svolgimento dei controlli o dai controlli risulti la non veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese dai beneficiari al fine dell'ottenimento dell'agevolazione, si provvederà alla revoca delle agevolazioni.
3. La revoca comporta il disimpegno delle somme non liquidate e l'obbligo di restituire, entro sessanta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, l'intero ammontare del contributo percepito, maggiorato di una penale pari, al 10 per cento del medesimo ammontare.
4. Nel provvedimento di revoca sono fissate le eventuali condizioni di rateizzazione, in un periodo comunque non superiore a ventiquattro mesi.
5. La mancata restituzione dell'aiuto entro i termini di cui al comma 3 comporta il divieto, per il soggetto inadempiente, di beneficiare di ogni altra agevolazione economica a carico del bilancio regionale, fatti salvi i contributi per prestazioni o servizi sociali alla persona, per un periodo di cinque anni, decorrente dalla data di comunicazione del provvedimento di revoca.

#### **Articolo 11 – Norme transitorie per l'anno 2021**

1. La domanda deve essere trasmessa, con le indicazioni di cui al precedente articolo 6, entro il **24 maggio 2021**, con allegato:
  - a. per le mensilità da gennaio a aprile 2021, se il contratto prevede il canone posticipato, oppure da gennaio a maggio 2021, se il contratto prevede il canone anticipato:
    - a.1. **nel caso il richiedente abbia già provveduto alla liquidazione dei canoni**, copia di tutte le fatture dei canoni di locazione riferiti agli immobili, di proprietà regionale o di società a partecipazione pubblica, utilizzati per lo svolgimento dell'attività lavorativa, e i relativi bonifici quietanzati;
    - a.2. **nel caso il richiedente NON abbia già provveduto alla liquidazione dei canoni**, copia delle fatture dei canoni di locazione riferiti agli immobili, di proprietà regionale o di società a partecipazione pubblica, utilizzati per lo svolgimento dell'attività lavorativa, e i bonifici di versamento delle somme di cui all'articolo 6, comma 3, lettera a);
    - a.3. **nel caso il richiedente abbia già provveduto alla parziale liquidazione dei canoni**, per la parte quietanzata, copia di tutte le fatture dei canoni di locazione riferiti agli immobili, di proprietà regionale o di società a partecipazione pubblica, utilizzati per lo svolgimento dell'attività lavorativa, e i relativi bonifici quietanzati, mentre per la parte non quietanzata le fatture con i bonifici relativi esclusivamente alle somme di cui all'articolo 6, comma 3, lettera a).
  - b. per le mensilità successive, il richiedente deve sottoscrivere l'impegno a versare al locatore, **entro il giorno 5 di ciascun mese**, l'importo corrispondente all'I.V.A. e alla ritenuta d'acconto, se dovuta, oltre all'eventuale somma corrispondente al subaffitto e la quota a proprio carico di canone nel caso di cui all'articolo 5, comma 2. Nel caso di fatture, emesse nell'anno in corso, riferite a un periodo a cavallo tra due anni, l'I.V.A. e la ritenuta d'acconto se dovuta da versare è

esclusivamente quella corrispondente alla quota di competenza dell'anno per cui si chiede il contributo a fondo perduto.

2. Per l'anno 2021 il contributo a fondo perduto per le mensilità da gennaio a aprile/maggio 2021 è erogato, in una unica soluzione, a favore del richiedente, nel caso di cui al precedente punto a.1, direttamente al locatore, nel caso di cui al precedente punto a.2, o a entrambi per le quote spettanti, nel caso al punto a.3, entro 30 giorni dall'approvazione del contributo con provvedimento dirigenziale.

**DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI PREVISTE DALL'ARTICOLO 13, COMMA 1, LETTERA B) DELLA LEGGE REGIONALE 3 AGOSTO 2016, N. 17, RELATIVE AGLI ONERI PER TRASPORTO DEL SIERO RESIDUO DELLE LAVORAZIONI LATTIERO-CASEARIE**

**Articolo 1 - Ambito di applicazione**

1. I presenti criteri di applicazione disciplinano l'erogazione del contributo a fondo perduto, previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera b) della legge regionale 3 agosto 2016, n. 17, (Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale) di seguito denominata legge, previsto per le P.M.I. (microimprese e piccole e medie imprese che soddisfano i criteri di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014) operanti sul territorio regionale nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, per gli oneri relativi al trasporto del siero residuo dalle lavorazioni lattiero casearie al Centro di raccolta ed essiccamento siero di proprietà regionale in Comune di Saint-Marcel, prevedendola come misura di sostegno anticipata in corso di esercizio al fine di consentire una maggiore liquidità.

**Articolo 2 - Struttura competente**

1. La struttura regionale competente deputata alla gestione degli aiuti di cui all'articolo 1 è la Struttura regionale Investimenti aziendali e pianificazione agricolo-territoriale ([agricoltura@pec.regione.vda.it](mailto:agricoltura@pec.regione.vda.it)).

**Articolo 3 - Beneficiari**

1. Possono beneficiare del contributo in oggetto le micro piccole e medie imprese (P.M.I.) operanti sul territorio regionale nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti lattiero-caseari.
2. Ai sensi dell'articolo 1 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014, si considera impresa ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica.

**Articolo 4 - Spese ammissibili**

1. Sono ammissibili a contributo i costi per le spese di trasporto del siero residuo dalle lavorazioni lattiero casearie al Centro di raccolta ed essiccamento siero di proprietà regionale in Comune di Saint-Marcel, da sostenere nel corso dell'anno successivo alla presentazione della domanda.
2. La spesa ammissibile è considerata al netto dell'I.V.A. e di qualsiasi altro onere di natura fiscale.
3. Al contributo è applicata, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), una ritenuta d'acconto del 4%. Detta ritenuta non si applica alle imprese

agricole costituite in forma di ditta individuale e di società semplice, con attività agricola nei limiti di cui all'art. 32 del TUIR.

4. I conti correnti bancari o postali o altri strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità della spesa, utilizzati anche in via non esclusiva per il pagamento delle spese ammesse a contributo e per l'accreditamento dell'agevolazione concessa, devono essere intestati o cointestati al soggetto beneficiario.

#### **Articolo 5 - Concessione degli aiuti e intensità di agevolazione**

1. Il contributo è concesso, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, sino al 100 per cento della spesa ammissibile, sulla base degli importi dichiarati nella domanda.
2. Qualora le risorse stanziare non siano sufficienti a coprire il 100 per cento degli aiuti richiesti, gli stessi sono erogati a ciascun richiedente nella medesima percentuale rispetto all'aiuto richiesto, in relazione alla disponibilità a bilancio.
3. Nel caso di cui al precedente comma 2, la percentuale di aiuto concesso è comunicata al beneficiario entro 15 giorni dalla data ultima per la presentazione della domanda di aiuto. Nello stesso termine di cui agli adempimenti di cui all'articolo 6, comma 3, lettera a), il beneficiario è tenuto a liquidare la differenza risultante tra l'importo della fattura e l'aiuto concesso, al fine di consentire al prestatore del servizio di trasporto di ricevere l'intero corrispettivo dovuto.
4. Qualora nel corso dell'anno di riferimento si rendano disponibili ulteriori somme nel bilancio regionale, gli aiuti potranno essere integrati, in proporzione per tutti i richiedenti, nel limite della disponibilità finanziaria e della spesa ammissibile.
5. Il contributo è concesso in regime "de minimis", ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea degli aiuti, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 24 dicembre 2013.

#### **Articolo 6 - Presentazione della domanda**

6. La domanda di contributo a fondo perduto deve essere presentata esclusivamente mediante trasmissione dell'apposito modulo di autocertificazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, all'indirizzo di posta elettronica certificata [agricoltura@pec.regione.vda.it](mailto:agricoltura@pec.regione.vda.it), **dal 2 al 30 novembre di ciascun anno**, con riferimento alle **spese da sostenere nell'annualità successiva**. Nel caso in cui tale scadenza coincida con una giornata non lavorativa, la stessa è fissata nel primo giorno utile successivo.
7. Nella domanda, il richiedente, nella persona del titolare o del legale rappresentante dell'impresa, è tenuto ad attestare:
  - a) i dati anagrafici e i recapiti del richiedente, in qualità di titolare o legale rappresentante dell'impresa, e il codice fiscale/partita IVA;
  - b) la data di chiusura dell'esercizio dell'impresa;
  - c) la dimensione dell'impresa (micro, piccola, media, grande o non classificabile);
  - d) l'importo stimato dell'aiuto richiesto;
  - e) che il soggetto richiedente, nonché i soggetti di cui all'articolo 85, commi 1 e 2, del d.lgs. 159/2011, non si trovano nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del medesimo decreto legislativo;

- f) esclusivamente per le imprese costituite in forma di società, di non essere destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della l. 300/2000);
  - g) che i conti correnti bancari o postali, o altri strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità della spesa, utilizzati - anche in via non esclusiva - per il pagamento delle spese ammesse a contributo e per l'accreditamento dell'agevolazione concessa sono intestati al soggetto beneficiario;
  - h) di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, e del contestuale obbligo di restituzione di un importo pari all'aiuto indebitamente ottenuto;
  - i) di prendere atto che, in caso di concessione del contributo, la ditta/ragione sociale/denominazione sociale dell'impresa, i relativi dati fiscali e l'importo del contributo concesso saranno resi pubblici sul sito [www.regione.vda.it](http://www.regione.vda.it), ai sensi dell'articolo 18 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 134, nonché ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
  - j) di autorizzare l'Amministrazione concedente al trattamento e all'elaborazione dei dati forniti con la presente richiesta, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza, ai sensi del regolamento UE 2016/679.
8. La domanda deve, inoltre, contenere l'impegno del richiedente a:
- a. versare al trasportare, **entro il giorno 5 di ciascun mese** o secondo la periodicità della fatturazione, l'importo corrispondente all'I.V.A., alla ritenuta d'acconto, se dovuta, oltre all'eventuale differenza di cui all'articolo 5 comma 3;
  - b. fornire, a richiesta della struttura competente, ogni documentazione utile ai fini del controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese.
9. La domanda deve essere **sottoscritta con firma digitale** oppure con firma autografa, allegando copia del documento di identità del sottoscrittore.
10. Alla domanda deve essere allegata, se dovuta, la ricevuta di pagamento dell'imposta di bollo, da assolvere esclusivamente in modo virtuale, accedendo al link <https://it.riscossione.regione.vda.it> e inserendo come causale "Aiuto siero - l.r. 17/2016".

#### **Articolo 7- Procedimento amministrativo per la concessione**

1. Responsabile del procedimento per la concessione degli aiuti in oggetto è il dirigente della S.O. Investimenti aziendali e pianificazione agricolo-territoriale. La responsabilità dell'istruttoria è, invece, assegnata ai tecnici istruttori delle pratiche.
2. Il tecnico istruttore:
  - a) verifica la regolarità formale e completezza della domanda;

- b) verifica il possesso dei requisiti richiesti dalla legge e dalle presenti disposizioni per l'ottenimento del contributo;
  - c) verifica la correttezza degli estremi indicati per il pagamento dell'aiuto.
3. Il procedimento è concluso, entro 45 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle domande, con il provvedimento di concessione dell'aiuto in oggetto.
  4. La struttura competente, successivamente alla concessione dell'aiuto, provvederà mensilmente a verificare gli adempimenti di cui all'articolo 6, comma 3, lettera a), e in caso di mancato rispetto degli stessi non sarà garantita l'erogazione del contributo nel mese di riferimento.
  5. Il soggetto richiedente può formulare a mezzo PEC istanza di rinuncia al contributo alla struttura competente e nel caso in cui la predetta istanza venga formulata:
    - d) prima dell'adozione del provvedimento di concessione, la domanda di contributo viene archiviata d'ufficio senza alcun seguito,
    - e) successivamente all'adozione del provvedimento di concessione, il dirigente della struttura competente procede con proprio provvedimento a revocare il contributo, ancorché non ancora erogato,
    - f) ad aiuto parzialmente erogato, il beneficiario è tenuto a restituire la somma già percepita.

#### **Articolo 8 - Erogazione del contributo**

L'erogazione dell'aiuto a fondo perduto è effettuata mensilmente, o comunque in relazione alla periodicità delle fatture, direttamente al prestatore del servizio di trasporto del siero, previa verifica degli adempimenti di cui al precedente articolo 6, comma 3, lettera a) e articolo 5, comma 3, se dovuto.

#### **Articolo 9 - Cumulo**

1. Gli aiuti concessi non potranno far superare la soglia massima complessiva di euro 200.000 di aiuti in "de minimis" percepiti da ciascuna azienda nell'ultimo triennio (nell'anno della concessione e nei due precedenti).

#### **Articolo 10 – Controllo e revoca del contributo**

1. Il controllo sul rispetto delle tempistiche e sulle dichiarazioni rese dal beneficiario è effettuato dal responsabile dell'istruttoria su tutte le domande in corso di istruttoria.
2. Qualora il beneficiario ostacoli volontariamente lo svolgimento dei controlli o dai controlli risulti la non veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese dai beneficiari al fine dell'ottenimento dell'agevolazione, si provvederà alla revoca delle agevolazioni.
3. La revoca comporta il disimpegno delle somme non liquidate e l'obbligo di restituire, entro sessanta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, l'intero ammontare del contributo percepito, maggiorato di una penale pari, al 10 per cento del medesimo ammontare.

4. Nel provvedimento di revoca sono fissate le eventuali condizioni di rateizzazione, in un periodo comunque non superiore a ventiquattro mesi.
5. La mancata restituzione dell'aiuto entro i termini di cui al comma 3 comporta il divieto, per il soggetto inadempiente, di beneficiare di ogni altra agevolazione economica a carico del bilancio regionale, fatti salvi i contributi per prestazioni o servizi sociali alla persona, per un periodo di cinque anni, decorrente dalla data di comunicazione del provvedimento di revoca.

#### **Articolo 11 – Norme transitorie per l'anno 2021**

1. La domanda deve essere trasmessa, con le indicazioni di cui al precedente articolo 6, entro il **24 maggio 2021** con allegato:
  - c. per le mensilità da gennaio a aprile 2021:
    - a.4. **nel caso il richiedente abbia già provveduto alla liquidazione delle fatture**, copia di tutte le fatture del servizio di trasporto del siero e i relativi bonifici quietanzati;
    - a.5. **nel caso il richiedente NON abbia già provveduto alla liquidazione delle fatture**, copia delle fatture del servizio di trasporto del siero e i bonifici di versamento delle somme di cui all'articolo 6, comma 3, lettera a);
    - a.6. **nel caso il richiedente abbia già provveduto alla parziale liquidazione delle fatture**, per la parte quietanzata, copia di tutte le fatture del servizio di trasporto del siero e i relativi bonifici quietanzati, mentre per la parte non quietanzata le fatture e i bonifici relativi esclusivamente alle somme di cui all'articolo 6, comma 3, lettera a);
  - d. per le mensilità successive, il richiedente deve sottoscrivere l'impegno a versare al prestatore del servizio di trasporto del siero, **entro il giorno 5 di ciascun mese**, l'importo corrispondente all'I.V.A. e alla ritenuta d'acconto se dovuta. Nel caso di fatture, emesse nell'anno in corso, riferite a un periodo a cavallo tra due anni, l'I.V.A. e la ritenuta d'acconto da versare, se dovuta, è esclusivamente quella corrispondente alla quota di competenza dell'anno per cui si chiede il contributo a fondo perduto.
2. Per l'anno 2021 il contributo a fondo perduto per le mensilità da gennaio ad aprile 2021 è erogato, in una unica soluzione, a favore del richiedente, nel caso di cui al precedente punto a.1, direttamente al prestatore del servizio di trasporto del siero, nel caso di cui al precedente punto a.2, o a entrambi per le quote spettanti, nel caso al punto a.3, entro 30 giorni dall'approvazione del contributo con provvedimento dirigenziale.